

PROVVEDIMENTO DIRETTORE

Numero del provvedimento	38
Data del provvedimento	28/03/2022
Oggetto	
Contenuto	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI “LE CENTO PRIMAVERE” DI DICOMANO (FI) – SdS MUGELLO - CIG PADRE 8537120E47, CIG DERIVATO 91429687DF

Ufficio/Struttura	UFFICIO DI PIANO E ATTIVITA' GENERALI
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAAZZOLI
Resp. del procedimento	IRENE BRAZZINI
Parere e visto di regolarità contabile	MARCO BRINTAAZZOLI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
924.704,1	Assistenza semi-residenziale presso soggetti privati	3B02021502	2022-2026

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	12	BOZZA DI CONTRATTO APPALTO

PROVVEDIMENTO DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI "LE CENTO PRIMAVERE" DI DICOMANO (FI) – SdS MUGELLO - CIG PADRE 8537120E47, CIG DERIVATO 91429687DF

Ufficio/Struttura	UFFICIO DI PIANO E ATTIVITA' GENERALI
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAAZZOLI
Resp. del procedimento	IRENE BRAZZINI
Parere e visto di regolarità contabile	MARCO BRINTAAZZOLI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
924.704,1	Assistenza semi-residenziale presso soggetti privati	3B02021502	2022-2026

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	12	BOZZA CONTRATTO APPALTO

IL DIRETTORE

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e smi;

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento è il Direttore della SdS, Dott. Marco Brintazzoli e che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 3/2021 è stato nominato lo scrivente in qualità di Direttore;

VISTI:

- la delibera del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro n. 1414 del 25/11/2020, con cui è stata indetta una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, volta alla conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento, in lotti separati, della gestione dei servizi socio sanitari e sanitari presso strutture residenziali e semiresidenziali dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la delibera del Direttore Generale n. 2003 del 23/12/2021, esecutiva a termini di legge, con cui si è provveduto all’aggiudicazione del Lotto 5 all’Operatore Economico Cooperativa ARCA S.c. a r.l. per l’affidamento della gestione dei servizi socio sanitari e sanitari per un importo quadriennale di € 880.670,62, oltre iva di legge, presso il Centro Diurno per anziani non autosufficienti “Le Cento Primavere” di Dicomano (FI) - SdS Mugello - sito in Piazza Matteotti n. 8 nel Comune di Dicomano (FI);
- il Provv. n. 4 del 13.01.2022, con si prorogava l’affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno “Le Cento Primavere”, nelle more della gara espletata dalla AUSL Toscana Centro quale Centrale di committenza, fino al 31.03.2022;

CONSIDERATO:

- che con la suddetta DG n. 2003/2021 l'Azienda USL Toscana Centro ha provveduto ad aggiudicare alla Cooperativa ARCA S.c. a r.l. la gestione del suddetto Centro Diurno per l'importo di cui sopra, per la durata massima di 48 mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto attuativo;
- che per l'espletamento del servizio in questione è stato assunto apposito CIG derivato 91429687DF per € 880.670,62;
- che, a norma dell'art. 17 del Contratto quadro, il Responsabile dell'esecuzione (RES) e il Direttore dell'esecuzione (DEC) sono stati nominati dall'Azienda Sanitaria con la delibera di aggiudicazione del Lotto 5 in oggetto, n. 2003 del 23/12/2021, nelle persone del Dr. Marco Brintazzoli, Direttore SdS Mugello quale RES (Responsabile dell'esecuzione del contratto) e della Dr.ssa Alessandra Pini, Responsabile Struttura Alta Integrazione e Gestione Servizi Socio Assistenziali dell'Azienda Usl Toscana Centro quale DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto);
- che si rende necessario stipulare il contratto attuativo dell'appalto in questione il quale, come da Contratto Quadro allegato alla DG 2003/2021, viene stipulato per la durata di 1 anno, con possibilità di rinnovo fino a complessivi 48 mesi, con decorrenza dal 01.04.2022 e dunque potenzialmente fino al 31.03.2026;

CONSIDERATO INOLTRE che l'attività del Centro Diurno continuerà svolgersi nei locali siti in Piazza G. Matteotti n. 8, 50062 Dicomano (FI), già sede della medesima attività nel corso della precedente gara e che detti locali sono concessi dal Comune di Dicomano (proprietario) in comodato gratuito alla SdS Mugello, la quale li concede a sua volta in comodato gratuito all'aggiudicataria ARCA Sc. a.r.l.;

RITENUTO conseguentemente di stipulare il contratto attuativo dell'appalto per la gestione del Centro Diurno per anziani non autosufficienti "Le Cento Primavera" di Dicomano (FI) – SdS Mugello - CIG padre 8537120E47, **CIG derivato 91429687DF**, per la durata di 1 anno, rinnovabile fino a 48 mesi, con decorrenza dal 01.04.2022, per l'importo massimo quadriennale di € 880.670,62 IVA esclusa, come da bozza che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

- 1. DI STIPULARE** il contratto attuativo dell'appalto per la gestione del Centro Diurno per anziani non autosufficienti "Le Cento Primavera" di Dicomano (FI) – SdS Mugello - CIG padre 8537120E47, **CIG derivato 91429687DF**, per la durata di 1 anno, rinnovabile fino a 48 mesi, con decorrenza dal 01.04.2022, per l'importo massimo quadriennale di **€ 880.670,62 IVA esclusa**, come da bozza che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
- 2. DI DARE ATTO** che che:
 - il costo massimo previsto per il del servizio di cui al punto 1), per il periodo di 48 mesi decorrenti dal 01.04.2022, è pari ad € 924.704,15 IVA compresa;
 - il costo pari a € 173.382,03 sarà imputato sul conto economico 3B02021502 – assistenza semi-residenziale presso soggetti privati, sul bilancio dell'esercizio 2022 e trova la necessaria copertura nel Bilancio di previsione 2022, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 29.12.2021, dove è prevista adeguata disponibilità e la relativa copertura con le risorse della gestione associata;

- il costo pari a € 751.322,12 - c.e. 3B02021502 - assistenza semi-residenziale presso soggetti privati, sarà imputato sui bilanci degli esercizi 2023-2026 secondo il principio della competenza e le relative risorse saranno previste nei Bilanci di Previsione che verranno redatti annualmente;

- si assume **CIG derivato 91429687DF** per € **880.670,62**;

3. **DI PUBBLICARE** il presente atto per quindici giorni consecutivi sull'albo pretorio on line;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai Responsabili SdS e alla Cooperativa ARCA.

F.to IL DIRETTORE

Dott. Marco Brintazzoli

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE IN LOTTI SEPARATI
DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SANITARI PRESSO VARIE
STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELL'AZIENDA
USL TOSCANA CENTRO E DELLA SDS MUGELLO.**

**LOTTO 5: CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
"LE CENTO PRIMAVERE" DI DICOMANO (FI) – SdS MUGELLO - CIG
PADRE 8537120E47, CIG DERIVATO 91429687DF**

L'anno 2022, il giorno 01 del mese di aprile

TRA

La **Società della Salute del Mugello**, con sede legale in Via Togliatti n. 29 P. I. 05517830484, in persona del proprio Presidente e Rappresentante Legale, **Dott. Filippo Carlà Campa**, nato a Gallipoli il 29.11.1964, codice fiscale CRLFPP64S29D883K,

E

La Cooperativa Sociale ARCA a r. l. con sede legale in Via Aretina n. 265 CF/P.IVA 03382330482 legalmente rappresentata dalla **Dott.ssa Roberta Rizzi** nata a Bari 07.04.1973, codice fiscale RZZRRT73D47A662S la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e Legale Rappresentante

PREMESSO

- che con delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro n. 1414 del 25/11/2020 è stata indetta una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, volta alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento, in lotti separati, della gestione dei servizi socio sanitari e sanitari presso strutture residenziali e semiresidenziali dell'Azienda USL Toscana Centro;

- che, a seguito degli esiti di gara, con delibera Direttore Generale n. 2003 del 23/12/2021, esecutiva a termini di legge, si è provveduto all'aggiudicazione del Lotto 5 all'Operatore Economico Cooperativa ARCA S.c. a r.l. per l'affidamento della gestione dei servizi socio sanitari e sanitari per un importo quadriennale di € 880.670,62, oltre

iva di legge, presso il Centro Diumo per anziani non autosufficienti “Le Cento Primavere” di Dicomano (FI) -

SdS Mugello - sito in Piazza Matteotti n. 8 nel Comune di Dicomano (FI);

- che ai fini dell'efficacia del presente atto, sono ancora in corso di istruttoria i controlli dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. e s.m.i.

- che con Provv. n. . . . del il Direttore ha approvato lo schema del presente Contratto;

- che nel proseguimento del presente atto, per brevità, la Cooperativa Arca sarà indicata quale “Affidatario/Appaltatore/Fornitore” e la Società della Salute del Mugello come “SdS”;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO CONTRATTUALE.

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la SdS e l’Affidatario in relazione al Servizio relativo al Centro Diumo per Anziani non autosufficienti “Le Cento Primavere” di Dicomano (FI) .

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegati, in quanto facenti parte degli atti di gara:

-il Contratto Quadro stipulato tra l’Azienda USL Toscana Centro e la Cooperativa ARCA a.r.l.;

- l’offerta economica dell’aggiudicatario;

- il Capitolato normativo per la conclusione dell’Accordo Quadro per la gestione del servizio in intestazione;

- l’Allegato tecnico per l’affidamento del servizio in intestazione;

- l’offerta tecnica presentata dalla Cooperativa ARCA per l’affidamento del servizio in intestazione;

- il DUVRI ricognitivo predisposto dall’azienda USL Toscana Centro, che con il presente contratto si recepisce integralmente;

- la polizza fideiussoria;

- tutti gli altri documenti di gara, anche non espressamente richiamati nel presente contratto, che costituiscono o

hanno costituito atti ufficiali della procedura di gara.

ART. 2 – DECORRENZA, DURATA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Contratto ha una durata di 1 anno (12 mesi) a decorrere dal 01.04.2022, come da artt. 2 e 8 del Contratto quadro e art. 7 del Capitolato normativo, con possibilità di rinnovo di anno in anno per un periodo complessivo di 48 mesi e dunque fino al 31.03.2026.

Eventuali proroghe, estensioni, integrazioni o prestazioni supplementari sono concesse, ai sensi dell'art. 106 dlgs 50/2016 e degli artt. 2 e 8 comma 19 del Capitolato normativo, nei limiti dell'importo massimo previsto dal quadro economico dell'appalto.

Nel periodo di validità del presente contratto restano ferme le facoltà di cui all'art. 106 comma 12 dlgs 50/2016 riguardo all'incremento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

È previsto inoltre, ai sensi degli artt. 4 del Contratto Quadro e dell'art. 8 comma 20 del Capitolato normativo, un periodo di prova di prova della durata di 6 mesi, il cui positivo superamento sarà attestato dal RES del contratto.

ART. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il quadro economico ed il tetto di riferimento sono quelli previsti dal capitolato normativo allegato agli atti di gara. I prezzi relativi all'aggiudicazione sono quelli di cui alla scheda di dettaglio dell'offerta economica del Lotto 5, pari a complessivamente € 880.670,62 per 48 mesi, comprensivi ex art. 3 del Capitolato normativo di ogni spesa, imposta, tassa o tributo, ad eccezione della sola IVA pari al 5%.

I prezzi relativi all'aggiudicazione dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, salvo migliorie successive e salvo azioni di rientro determinate da normative regionali o statali. L'eventuale adeguamento dei prezzi può essere richiesto dopo che siano trascorsi i primi 12 mesi dall'avvio del contratto ed è regolato da quanto previsto dall'art. 8 comma 12 del capitolato normativo.

ART. 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il servizio è onnicomprensivo di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal capitolato e il fornitore si impegna all'emissione delle fatture con le modalità previste dal capitolato di gara. Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs.231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG derivato. Nel caso di contestazione della SdS Mugello, per vizio o difformità da quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente.

Il codice IPA della SdS è: **UFT7VY**. Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it. I pagamenti di cui sopra saranno effettuati tramite la tesoreria ed esclusivamente con bonifico bancario previa verifica della regolarità del DURC (L n. 266/2002 e smi).

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso le banche o Poste Italiane Spa, con i mezzi di cui alla legge citata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 – CLAUSOLA DELLA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE E CLAUSOLA SOCIALE

L'affidatario assicura il vincolo di ricollocazione previsto dall'art. 8 comma 6 del Capitolato Speciale.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione, come richiesto dalle leggi vigenti e dall'art. 6 del Capitolato normativo, si prende atto che la Cooperativa ARCA S.c. a r.l. ha presentato il seguente deposito cauzionale definitivo:

- € 35.226,82 a mezzo garanzia fideiussoria n. F52.071.0000009809 rilasciata il 15/02/2022 da Vittoria Assicurazioni spa - Ag. Firenze F52 - Integra Broker srl - EX E98, beneficiario Società della Salute del Mugello Via Palmiro Togliatti, 29 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI).

La cauzione di cui sopra garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SdS ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sulla emissione dell'ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa. Il valore della polizza fideiussoria rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e restituito alla ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la stessa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, nonché pagato eventuali penali che dovessero essere applicate.

**ART. 8 – GARANZIE, RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRI OBBLIGHI
DELL’AFFIDATARIO**

Ai sensi dell'art. 12 del Contratto Quadro e dell'art. 8 comma 21 del Capitolato normativo il fornitore, prima della stipula del presente contratto, presenterà alla SdS Mugello idonea polizza assicurativa a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone della SdS Mugello e/o a terzi a qualsiasi titolo pre-

sentì, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, di cui verrà conservata copia agli atti. Detta polizza dovrà prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00 "unico" e massimali RCO con € 5.000.000,00 per sinistro per ogni dipendente infortunato. L'affidatario si impegna a produrre, ad ogni scadenza annuale della polizza, i certificati assicurativi che attestano il rinnovo della garanzia per tutta la durata dell'appalto.

ART. 9 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel capitolato normativo e nell'allegato tecnico. Il servizio dovrà altresì essere eseguito a perfetta regola d'arte, conformemente all'offerta tecnica presentata in sede di gara che qui viene richiamata quale parte integrante e conservata agli atti. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dal RES. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. Qualora ricorrano i presupposti e le condizioni, il RES potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016. Con la sottoscrizione del contratto l'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. L'aggiudicatario assume inoltre a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio, al quale si applica la disciplina in tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 146/1990 e s.m.i.).

L'aggiudicatario garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente ac-

cordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione dei servizi. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato normativo l'Appaltatore non può subappaltare il servizio oggetto del presente appalto senza il consenso scritto della SdS. In ogni caso il subappalto è ammesso in conformità all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità, se non nelle ipotesi contemplate dall'art.106, c. 1 l. d) del D.Lgs 50/2016 testo vigente e s.m.i..

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Si applica l'art. 12 del Capitolato normativo.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALI

Ai sensi dell'art. 8 comma 13 del Capitolato normativo il Fornitore deve prevedere e presentare un sistema di autocontrollo. La SdS ha il diritto di effettuare controlli con il personale proprio in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare l'esatto adempimento del servizio fornito.

Se, nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività del Fornitore, la SdS riscontrasse inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, potrà applicare penali nella misura riportata negli Allegati Tecnici, che hanno comunque

carattere non esaustivo. Qualora per tre eventi consecutivi vengano contestate all'aggiudicatario gravi inadempienze che richiedano l'applicazione di penalità, la SdS si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del Fornitore contestato, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il contratto può inoltre essere sospeso ai sensi dell'art. 8 comma 15 del Capitolato normativo.

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente contratto può essere risolto nei casi previsti dall' art. 10 del Capitolato Normativo. La SdS Mugello potrà recedere nei casi e nei modi previsti dall'art. 11 del Capitolato, senza indennizzo per il fornitore. La risoluzione o il recesso potranno riguardare anche singoli contratti o parte di essi. Ai sensi dell'at. 3 comma 9-bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

ART. 14 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E RISPETTO DELLE NORME

SULLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 13 del Contratto Quadro e dell'art. 8 comma 8 del Capitolato normativo il Fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i. è stato elaborato dalla centrale di committenza il Documento Unico di Valutazio-

ne dei Rischi da interferenze (DUVRI ricognitivo), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e che si recepisce integralmente.

ART. 15 – TRATTAMENTO DATI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto. Il trattamento dei dati da parte della SdS Mugello, quale Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità o per il periodo maggiore ove previsto da specifiche disposizioni normative. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato degli interessati. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. L'Affidatario si impegna ed è obbligato a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati personali che la SdS metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati. Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dalla SdS quale Titolare del trattamento all'Affidatario, quest'ultimo sarà designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato al presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il tratta-

mento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.

ART. 16 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso; le eventuali spese di registro sono a carico della ditta aggiudicataria. Le spese contrattuali di bollo sono a carico dell'affidatario, salvo esenzione.

ART. 17 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile dell'esecuzione (RES) e il Direttore dell'esecuzione (DEC) sono stati nominati dall'Azienda Sanitaria con la delibera di aggiudicazione del Lotto 5 in oggetto, n. 2003 del 23/12/2021, nelle persone di:

- Dr. Marco Brintazzoli, Direttore SdS Mugello quale **RES** (Responsabile dell'esecuzione del contratto);

- Dr.ssa Alessandra Pini, Responsabile Struttura Alta Integrazione e Gestione Servizi Socio Assistenziali dell'Azienda Usl Toscana Centro quale **DEC** (Direttore dell'esecuzione del contratto).

Essi cureranno l'esecuzione dell'Accordo, sia in fase di stipula dei contratti attuativi sia in fase di esecuzione dei servizi. Il RES curerà, altresì, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'ANAC. Oltre a quanto già previsto nel Capitolato normativo, il RES vigilerà sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136/2010, assumerà i CIG derivati per la stipula dei contatti attuativi e curerà i flussi informativi verso l'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

ART. 18 - DISPOSIZIONI ULTERIORI

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla SdS ogni variazione della propria ragione

sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'ammini-

strazione e/o rappresentanza della medesima, oltre a:

- ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiara-

zioni a corredo dell'offerta, anche in punto di requisiti ex art. 80 d.lgs 50/2016;

- ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica.

ART. 19 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le ri-

spettive sedi legali.

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Come previsto dall'art. 8 comma 9 del Capitolato normativo l'affidatario si impegna,

con la sottoscrizione del presente atto, ad osservare ed a far osservare a tutti i propri di-

pendenti e collaboratori gli obblighi di cui al D.P.R n.62 del 16.4.2013 - Codice di com-

portamento - il quale all'art. 2 prevede l'estensione degli obblighi previsti nel Decreto

stesso a tutti i soggetti che collaborano con la P.A.

ART. 21 – DICHIARAZIONI ANTIPANTOUFLAGE

L'affidatario dichiara espressamente che la conclusione del contratto avviene nel rispet-

to di quanto disposto dal comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lvo n. 165/2001.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il

Foro competente esclusivo è quello di Firenze.

ART. 23 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normati-

va nazionale e regionale vigente, alle norme del Codice Civile, agli atti di gara, sia allegati

al presente contratto che conservati agli atti.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per SdS Mugello: il Presidente – Dott. Filippo Carlà Campa

Per Società Cooperativa ARCA: il Legale Rappresentante Dott.ssa Roberta Rizzi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile si intendono espressamente approvati i seguenti articoli del presente contratto: 4) Modalità di fatturazione e Pagamento, 5) Tracciabilità dei Flussi Finanziari, 6) Clausola sociale, 8) Garanzie responsabilità civile e altri obblighi dell'affidatario, 9) Modalità di esecuzione del servizio, 10) Subappalto, 11) Cessione del contratto, 12) Inadempienze e penali, 13) Risoluzione e Recesso, 22) Foro Competente.

Il Legale Rappresentante della Società Cooperativa ARCA: Dott.ssa Roberta Rizzi

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Si allegano i seguenti atti:

- nomina della Cooperativa ARCA a.r.l. a Responsabile del trattamento dei dati personali

CONVENZIONE per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

la **Società della Salute del Mugello**, nella persona del Presidente Dot. Filippo Carlà Campa, in qualità di Legale rappresentante e titolare del trattamento dei dati personali, codice fiscale CRLFPP64S29D883K, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in Borgo San Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, 50032, (FI), Partita IVA/codice fiscale 05517830484, di seguito anche come “SDS”,

E

la **Cooperativa ARCA S.c. a r.l.** con sede legale a Firenze (FI) in via Aretina, n. 265, Codice Fiscale e Partita IVA 03382330482, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese CCIAA di Firenze n. 05229780480 in data 13/06/2002, nella persona della Dott.ssa Roberta Rizzi, nato a Bari (BA) il 07/04/1973, codice fiscale RZZRRT73D47A662S in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Cooperativa ARCA S.c. a r.l., di seguito denominato anche come “Responsabile” o “Cooperativa”,

congiuntamente anche come le “Parti”

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- la SDS e la Cooperativa ARCA S.c. a r.l. hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la gestione dei servizi socio sanitari e sanitari presso al struttura “Centro diurno per anziani Non autosufficienti “le Cento Primavere”- Piazza Matteotti n. 8 - Dicomano (FI) - Lotto 5 – CIG padre 8537120E47 CIG derivato **91429687DF**;

Premesso, altresì, che:

- la SDS - quale Titolare del trattamento dati, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, definisce autonomamente le finalità, le modalità e i mezzi del trattamento;
- La Cooperativa ARCA S.c. a r.l. è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e fornisce garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento sia effettuato in conformità al GDPR;
- la SDS, in qualità di Titolare del trattamento, intende quindi nominare la Cooperativa ARCA S.c. a r.l. quale Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1: (Oggetto e finalità del trattamento)

La Società della Salute del Mugello, con la sottoscrizione del presente atto, nomina la Cooperativa ARCA S.c. a r.l. che con la sottoscrizione del presente atto accetta, quale Responsabile del trattamento, autorizzandola al trattamento dei dati personali di cui entra in possesso o ai quali potrà comunque avere accesso, nello svolgimento delle attività necessarie per la gestione del Contratto specificato in premessa. La Cooperativa ARCA S.c. a r.l., con la sottoscrizione e l'accettazione della presente nomina, dichiara e garantisce la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni normative impegnandosi a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto delle istruzioni ricevute dalla SDS.

La Cooperativa ARCA S.c. a r.l. inoltre, garantisce il possesso dei requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla prassi in materia per la garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

Articolo 2 (Durata e modalità del trattamento)

La nomina quale Responsabile del trattamento avrà durata pari a quella del Contratto e si intenderà revocata di diritto senza necessità di ulteriori atti e/o comunicazioni da parte del Titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. g) del GDPR, il Titolare dispone che al termine del rapporto di cui alla convenzione citata, la Società/Cooperativa restituisca tutti i dati personali da questa trattati per lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della convenzione medesima e che provveda alla cancellazione delle copie esistenti salvo il diritto, previsto da norma di legge o di regolamento, alla conservazione dei dati personali trattati.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatici o analogici (cartaceo).

Articolo 3 (Categorie di dati personali oggetto di trattamento)

Per effetto della presente nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali (*“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, o sociale”*);
- dati relativi alla salute (*“i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”*);
- dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

- dati relativi a condanne penali e reati.

Articolo 4 (Categorie di interessati)

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale afferente alla SDS, ove necessario;

Articolo 5 (Obblighi del Responsabile del trattamento)

Il Responsabile del trattamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche, deve:

- trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccogliere i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime;
- assicurare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- garantire che siano adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
- tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del GDPR;
- restituire al Titolare del trattamento, nei termini di cui al precedente articolo 2, la documentazione, su qualsiasi supporto, contenente dati personali trattati nello svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti e in suo possesso avendo cura di richiedere i medesimi adempimenti nei confronti di eventuali sub-responsabile come *infra* individuati.
- mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
- assistere la SDS nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto;

- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;
- assistere e garantire il Titolare del trattamento per soddisfare l'obbligo del medesimo di dare riscontro alle istanze degli interessati nell'esercizio dei propri diritti così come individuati dagli articoli da 15 a 22 del GDPR;
- qualora gli interessati presentino istanze per l'esercizio dei propri diritti al Responsabile del trattamento, comunicare, entro 48 ore dal ricevimento, al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'avvenuta ricezione inoltrando copia dell'istanza e garantendo il supporto necessario al Titolare del trattamento, per quanto di competenza, per fornire riscontro all'interessato.

Articolo 6 - (Designazione e autorizzazione degli incaricati)

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Articolo 7 (Sub-responsabili)

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili, salvo quelli di cui alla premessa, senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Articolo 8 (Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte della SDS.

Articolo 9 (Misure di sicurezza)

Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire e mantenere per la durata della presente nomina, adeguate misure di sicurezza volte a prevenire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile, in particolare, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, attenendosi alle disposizioni normative nazionali ed Europee nonché alle previsioni emesse in costanza della presente nomina dall'Autorità di Controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste.

Il Responsabile garantisce e vigila affinché le misure di sicurezza implementate siano conosciute e rispettate dal personale autorizzato di cui all'articolo 6 del presente atto di nomina.

Articolo 10 – Attività di controllo del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, nell'ambito del presente atto di nomina e per l'attività oggetto della Convenzione, potrà eseguire periodiche verifiche sul rispetto degli obblighi assunti dal Responsabile con la presente.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, ivi comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato.

Articolo 11 (Violazione degli obblighi)

Con la sottoscrizione del presente atto di nomina il Responsabile del trattamento assume la piena responsabilità per il danno causato dal trattamento dei dati personali qualora abbia agito in violazione degli obblighi ivi previsti nonché nei casi violazione della normativa vigente.

Il Responsabile del trattamento si obbliga, quindi, a tenere indenne da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, la SDS per le ipotesi derivanti direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a qualsiasi titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati personali trattati.

Articolo 12 (Data breach)

Qualora dovesse verificarsi una violazione dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del GDPR, il Responsabile si impegna a:

a) informare il Titolare del trattamento dei dati personali tempestivamente e in ogni caso al massimo e non oltre le 48 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione fornendo le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, se nominato, o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- le misure adottate per mitigare i rischi;

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

b) fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;

c) attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso.

Borgo San Lorenzo, li

p. Società della Salute del Mugello

Il Presidente Filippo Carlà Campa

p. Cooperativa ARCA S.c. a r.l.

Rappresentante legale Dott.ssa Roberta Rizzi